

STATUTO

CONSORZIO TUTELA VINI DOC COLLI PIACENTINI



Art. 1 – COSTITUZIONE

Il Consorzio volontario per la tutela dei vini doc colli piacentini è stato originariamente costituito in Piacenza il 23/07/1986 con rogito notaio dott. Almerico Vegezzi con n° 14303 di raccolta (e successive modifiche).

Il presente statuto discende dall'originario ed è modificato ai sensi del DLgs n.61/10 e DM 16 dicembre 2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi), onde adeguarsi a quanto disposto dalla predetta normativa in materia di regolamentazione dei vini DOP e IGP e di Consorzi di tutela.

Il consorzio esercita la tutela e la valorizzazione delle seguenti Denominazioni :

Denominazioni di origine protetta:

Colli Piacentini, Gutturino, Ortrugo dei Colli Piacentini (enunciabile anche Ortrugo – Colli Piacentini)

e delle seguenti Indicazioni Geografiche Protette :

Terre di Veleja e Val Tidone.

sottoposte al sistema di controllo di cui al D. Lgs. 61/2010.

A seguito del riconoscimento ministeriale previsto dall'art. 17 commi 1 e 4 del DLgs 61/2010 assume la qualifica di Organizzazione interprofessionale come da art. 158 del Reg. UE n. 1308/2013.

Se autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 4 del DLgs 61/2010, esercita le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi delle denominazioni tutelate, nonché le attività di cui allo stesso comma 4, nei confronti di tutti i produttori delle stesse denominazioni, anche non aderenti.

Il mantenimento del riconoscimento e dell'autorizzazione "erga omnes", per tutte o parte delle denominazioni tutelate, è subordinato alla dimostrazione del mantenimento dei requisiti di rappresentatività, nel rispetto del DM n. 7422 del 12.05.2010.

I Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto 28 ottobre 2013 il Consorzio esercita la tutela e la valorizzazione per le scorte dei prodotti derivanti dalle campagne vendemmiali 2013-2014 e precedenti, designate con la DOP "Ortrugo" fino allo smaltimento delle stesse scorte.

Art. 2 – DURATA

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050 salvo proroga.

Art. 3 - SEDE

Il Consorzio ha sede legale presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in Piacenza, P.zza Cavalli 35.

L'organo amministrativo può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate qualora, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea lo ritenesse opportuno, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

Art. 4 – SCOPI E COMPITI

1. Il Consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 61/2010 ha lo scopo di:

- a) Avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi alla DOP/IGP tutelata/e;
- b) Espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico – congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;
- c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni e province autonome per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;
- d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione, nonché azioni di vigilanza da espletare prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e in raccordo con le regioni e province autonome

2. Il consorzio riconosciuto ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 61/2010, oltre a svolgere le attività di cui alle precedenti lettere a), b) c) svolge le attività di cui alla precedente lettera d) nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo anche se non soci del consorzio.

3. Il consorzio inoltre svolge tutte le attività e i compiti attribuiti al Consorzio, in quanto Organizzazione Interprofessionale, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare:

- organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione e alla valorizzazione dei prodotti recanti le denominazioni protette;
- definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della/e denominazione/i, l'attuazione delle politiche di governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della/e denominazione/i tutelata/e, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
- coordinare l'adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l'immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell'utilizzo del lotto in etichetta in luogo del contrassegno di cui all'art. 19 del D.Lgs. 61/10 e successive modifiche;
- compiere tutte le attività correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l'esercizio delle funzioni previste dal D.Lgs. 61/10 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le Autorità centrale e periferica di controllo, e con la Regione Emilia-Romagna nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di vigneti, uve, vini e prodotti recanti le denominazioni tutelate;
- organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dal D.Lgs. 61/10 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate.
- impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza, prevalentemente nella fase del commercio;

4. Il Consorzio può adottare per le sue iniziative un proprio marchio consortile ed eventualmente chiederne

l'inserimento nel disciplinare di produzione come logo della denominazione, se incaricato ai sensi all'art.17 comma 4 del D.Lgs. 61/10 e successive modifiche.

5. Il Consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 61/10 per la/le denominazione/i tutelata, esercita le funzioni e le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della denominazione, anche se non aderenti al consorzio. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 dell'art. 17 del D.Lgs. 61/2010 sono a carico di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri inseriti nel sistema di controllo, anche se non soci del consorzio, e sono ripartiti sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l'anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati. Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 17 comma 4 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione al momento della immissione nel sistema di controllo, qualora previsto, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal MIPAAF.

Art. 5 – REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

1. Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle Denominazioni tutelate dal Consorzio medesimo – sottoposti al sistema di controllo di cui al D.Lgs. 61/2010 - che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, ovvero:

- gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;
- le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive.

2. L'adesione in forma associativa dei soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottiglieri della denominazione a tutela della quale opera il consorzio, ai fini della manifestazione del voto e a condizione della espressa delega dei singoli, consente l'utilizzo cumulativo delle singole quote di voto.

3. L'ammissione al Consorzio è garantito a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo dei vini tutelati e deve essere richiesto mediante domanda scritta contenente: l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti; l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa; gli estremi dell'iscrizione nel rispettivo Registro delle Imprese di cui al DPR 14/12/1999 n. 558; l'indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e; per i viticoltori, proprietari e/o conduttori, le superfici iscritte a schedario, con riferimento alla/e denominazione/i e/o indicazione/i rappresentate; la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dagli eventuali regolamenti;

4. Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine massimo di 1 mese dalla presentazione.

5. Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati al successivo art. 25.

6. La qualità di socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione da effettuare entro 7 giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.

Art. 6 - QUOTA DI AMMISSIONE

1. All'atto dell'associazione al consorzio i nuovi soci dovranno versare la quota di ammissione determinata dal Consiglio di Amministrazione. La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.

2. L'associazione al Consorzio viene certificata dall'iscrizione nel relativo libro soci. Potrà essere predisposto un libro soci per ciascuna denominazione tutelata, e comunque deve essere garantita la distinzione degli associati tra le diverse denominazioni tutelate, con riguardo anche alle diverse categorie di appartenenza. Ogni successiva

variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

Art. 7 – CONTRIBUTO ANNUALE

1. Gli associati sono tenuti al versamento del contributo annuale commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun associato e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:

- per i produttori di uva: per ogni Q.le di uva rivendicata e denunciata;
- per i vinificatori: per ogni HI di vino feccioso rivendicato e/o certificato e/o acquistato;
- per gli imbottiglieri: per ogni HI di vino imbottigliato.

2. La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate per ciascuna denominazione tutelata nella campagna vendemmiale immediatamente precedente così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata.

3. Il Consiglio delibera per ciascuna denominazione, il contributo annuale, calcolato in relazione all'uva denunciata e/o vino denunciato e acquistato, e/o vino imbottigliato, come da risultanze presso i servizi SIAN e/o le Strutture di controllo incaricate. Per le aziende ad inizio attività – categoria viticoltori, si assumerà la quantità massima ottenibile, a norma di disciplinari, per i vigneti posseduti o condotti; per i vinificatori ed imbottiglieri, il dato di riferimento sarà dichiarato dallo stesso candidato socio, salvo verifica da parte del Consorzio a prima campagna utile ed eventuale conguaglio.

4. Il contributo annuale è composto da:

- a. contributo relativo all'attività di valorizzazione
- b. contributo relativo all'attività di tutela e vigilanza
- c. contributo relativo attività di servizio ai soci

5. I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi di cui alla lettera a) e b) relativi alle funzioni erga omnes.

6. Il Consiglio di amministrazione può stabilire, sulla base del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, una commisurazione diversa del contributo per le singole denominazioni tutelate, in funzione del loro valore reale, delle caratteristiche specifiche, della consistenza interna e della classificazione diversa delle DO o IG, ecc.

7. I soci, oltre al pagamento del contributo annuale, sono tenuti al versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea, ancorché posti a carico di singole categorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.

8. I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento o delibera.

Art. 8 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

Gli associati devono adempiere ai seguenti obblighi:

- 1) rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni.
- 2) versamento del contributo annuale
- 3) assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi statutari assunti.
- 4) Diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee sociali purché in regola con i pagamenti dei contributi.
- 5) Ciascun socio ha l'obbligo di comunicare al Consorzio l'eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso.
- 6) I consorziati hanno altresì l'obbligo:

- di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell'esercizio di tutte le attività dell'azienda consorziata;
- di non porre in essere atti che costituiscono concorrenza nei confronti dei prodotti tutelati dal Consorzio;
- di non porre in essere atti che costituiscono concorrenza sleale nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alla denominazione tutelata;
- di non arrecare pregiudizio all'immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;
- di non compromettere l'armonia e l'unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio.

7) I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi limitatamente all'attività di valorizzazione e all'attività di tutela e vigilanza (funzioni erge omnes).

8) Versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea o dal consiglio di amministrazione, ancorché posti a carico di singole categorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto.

I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento o delibera.

9) Ai fini anche del calcolo della rappresentatività nel Consorzio, per ciascuna denominazione, la cooperativa o associazione di produttori o cantina sociale è tenuta a comunicare annualmente e comunque entro il mese di febbraio di ciascun anno, oltre che le quantità di uve trattate, i nominativi di ciascun socio produttore di uve e la qualifica di conferente totale o parziale delle stesse, nonché le superfici vitate.

10) Nei casi in cui ne risultasse impossibile l'acquisizione attraverso gli organi ufficiali competenti, i soci sono tenuti ad inviare al Consorzio, dietro sua specifica richiesta, copie delle denunce e comunicazioni previste dalla legislazione in vigore.

Art. 9 – SANZIONI

Il Consorzio vincola gli associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio delle denominazioni tutelate.

Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

- a) censura con diffida;
- b) sanzione pecuniaria nei limiti e nelle forme previste dal regolamento interno;
- c) esclusione dal Consorzio.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a motivare e giustificare per iscritto e a regolarizzare, ove possibile, la propria posizione entro trenta giorni dalla ricevuta della raccomandata.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera successivamente assunta mediante lettera raccomandata A.R.

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può attivare controversia ricorrendo al Collegio Arbitrale nei modi e nelle forme previste dall'art. 25, nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione.

Art. 10 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.

In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.

Art. 11 – RECESSO

Gli obblighi dell'associato verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando:

- a) abbia cessato di svolgere la propria attività;
- b) nel caso di dimissioni;
- c) negli altri casi normativamente previsti.

La comunicazione di recesso per avere effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso deve essere inoltrata con lettera raccomandata A/R al Consiglio di amministrazione almeno entro il 30 aprile di ciascun anno.

Art. 12- DECADENZA

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l'associato che:

- a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
- b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell'azienda;
- c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio;

In caso di decesso del titolare o di cessione dell'azienda, l'erede o il legale rappresentante della nuova azienda avranno la facoltà di subentrare presentando apposita domanda la CdA.

Art. 13 – ESCLUSIONE

Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:

- a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
- b) abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;
- c) senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi: tre mesi dalla seconda ed ultima diffida, e comunque non più di un anno per il rientro.
 - a) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
 - b) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
 - c) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio arbitrale nei modi e termini previsti dal successivo art. 25.

Art. 14 – ORGANI

Sono organi del Consorzio:

- l'Assemblea generale dei consorziati;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente del Consorzio;
- l'Organo di controllo.

Art. 15 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

All'Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

- 1) determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- 2) approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione delle denominazioni tutelate;

- 3) approvare le proposte di nuove DOC e/o DOCG e/o IGT la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati delle denominazioni tutelate ai fini della presentazione delle richieste di cui ai punti 2) e 3) al MIPAAF, per il tramite della Regione Emilia Romagna, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività di cui all'art. 4, comma 2 lett. c) e d) del D.M. del 7 novembre 2012 (procedure di modifica dei disciplinari e richiesta di nuove D.O.) ;
- 4) deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione della attività svolta nell'esercizio;
- 5) deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione e relativi contributi, ivi compresi quelli previsti dall'art. 9 del DM 16.12.2010 e relative modalità di applicazione;
- 6) deliberare, su proposta del Consiglio, sull'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008;
- 7) deliberare il versamento dei contributi straordinari
- 8) eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi
- 9) nominare i membri del Collegio sindacale e il suo Presidente, scelti anche fra persone estranee al Consorzio iscritti nel registro dei revisori contabili o nei casi consentiti dalla legge nominare il Sindaco unico, scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- 10) deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
- 11) approvare i regolamenti interni;
- 12) approvare il/i marchio/i consortili e i relativi regolamenti d'uso;
- 13) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione.

All'Assemblea straordinaria, convocata su decisione del Consiglio di amministrazione, spetta il compito di deliberare su:

- a) le modifiche da apportare al presente Statuto;
- b) lo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata;
- c) la messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.

Art. 16 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

La convocazione avviene tramite invito contenente l'ordine del giorno da spedirsi a mezzo posta, telefax, posta elettronica o altro mezzo anche telematico di cui sia documentabile il ricevimento, a ciascun consorziato al domicilio risultante dal libro soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la stessa può essere inviata per fax, posta elettronica o telegramma almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati, tranne gli esclusi o i sospesi; alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale. Essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal vice Presidente più anziano ed in assenza di questo dal Consigliere più anziano.

Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio.

Spetta al Presidente dell'Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria, è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando siano presenti e/o rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera

compagine consortile e le relative deliberazioni sono adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale, espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati;

- in seconda convocazione, quando siano presenti e/o rappresentati almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni sono adottate col voto favorevole di almeno due terzi dei voti espressi dai consorziati presenti e/o rappresentati in assemblea.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più un voto spettanti all'intera compagine consortile;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati e le relative deliberazioni sono adottate sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti e/o rappresentati.

Tuttavia le delibere che hanno ad oggetto l'art. 15, lett.re 2) e 3) (ovvero le procedure di modifica dei disciplinari e la richiesta di nuove D.O.), le stesse devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività di cui all'art. 4, comma 2 lett. c) e d) del D.M. novembre 2012.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2369, comma 2 c.c. l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in seconda convocazione, non può avere luogo dalla nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, sempre nei modi e nei tempi più sopra riportati.

Tutte le deliberazioni delle Assemblee devono essere fatte constatare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consorzio di tutela, qualora rappresentativo di più denominazioni, al fine di assicurare l'autonomia decisionale nelle istanze consortili interessanti una specifica denominazione, può indire separate assemblee, gestite su mandato del Consiglio di amministrazione dai rispettivi Comitati di gestione delle singole denominazioni se esistenti, destinate esclusivamente ai soci inseriti nel sistema di controllo di quella stessa denominazione, secondo le norme generali di convocazione e svolgimento assembleare di cui al presente articolo.

La richiesta di separata assemblea deve pervenire da tanti soci della denominazione interessata rappresentanti almeno la metà più uno dei voti espressi dalla sua compagine sociale.

Art. 17 – MODALITÀ DI VOTO

Ciascun consorziato ha diritto ad un voto rapportato alla quantità di prodotto complessivamente ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato relativo all'insieme delle denominazioni rappresentate, così come risulta dalle sue denunce vendemmiali e di produzione nella campagna immediatamente precedente la sessione assembleare.

Il suo "monte voti complessivo" è pertanto corrispondente alle unità di conto calcolate ai fini dell'applicazione del contributo annuale, pari altresì alla somma dei "monte voti" spettanti in relazione a ciascuna delle denominazioni rappresentate; questi ultimi potranno essere separatamente utilizzati nel caso di votazioni aventi per oggetto materie specifiche ed esclusive riferite alla correlativa denominazione. Ogni procedura di calcolo dei "monte voti" dei singoli soci corrisponderà pertanto al sistema previsto per il calcolo del contributo annuale. Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze dei consorziati e dei voti validi in Assemblea.

Ogni singolo socio non può essere portatore di delega per più di tre soci. La delega può essere rilasciata ai parenti entro il terzo grado, al coniuge ed ai dipendenti che abbiano regolare mandato ad amministrare in ordine al rapporto di lavoro e a membri del C.d.A. nel caso di società muniti di procura generale nel caso di impresa agricola o commerciale esercitata da società, cooperativa ed altre forme associate: a coloro che ne hanno la legale rappresentanza o dagli stessi delegati.

Il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria "Viticoltori" sarà pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti prodotto aventi titolo, salvo naturalmente i voti in mano ai conferenti che siano soci diretti del Consorzio, ferma restando la delega espressa rilasciata dai viticoltori

alla cantina. Per l'appartenenza delle stesse cooperative/cantine sociali alle categorie "vinificatori" e "imbottigliatori", i voti saranno calcolati rispettivamente sul vino rivendicato-acquistato e denunciato e su quello imbottigliato.

Art. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è costituito da 11 componenti.

I membri del Consiglio sono eletti dalla Assemblea e scelti tra i soci del Consorzio .

Tutte le denominazioni tutelate e tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo, presenti in Consorzio, devono trovare equilibrata rappresentanza in seno al Consiglio, ed il numero dei Consiglieri cui affidarne la rappresentanza è proporzionalmente commisurato al livello produttivo di ciascuna di esse.

Qualora l'associato svolga contemporaneamente più attività produttive, il voto è cumulativo delle attività svolte. Ciascun consorziato vota i membri della propria categoria di appartenenza, le preferenze espresse in ogni scheda non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentare ogni categoria nel Consiglio, pena l'annullamento del voto.

Non può essere nominato Amministratore, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Inoltre, non può essere nominato Amministratore o Sindaco del Consorzio, e se nominato decade dal suo ufficio, chi assume cariche in Organismi, Enti, Associazioni o Società che perseguono scopi e politiche non compatibili con quelli/e perseguiti/e ed attuati/e dal Consorzio.

Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, il candidato con maggiore anzianità.

I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.

Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Amministratori, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima denominazione o categoria del vecchio consigliere non più presente.

Qualora un membro del Consiglio risulti assente senza giustificato motivo per quattro sedute consecutive, si considera decaduto dalla carica solo a seguito di una deliberazione del Consiglio di amministrazione da adottarsi con la maggioranza; dal quorum della maggioranza viene escluso il membro interessato alla questione.

I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'Assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale o del Sindaco unico, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio.

Art. 19 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell'Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto.

In particolare e a titolo meramente semplificativo, il Consiglio:

- 1) elegge nel proprio seno un Presidente, stabilendone eventualmente i poteri, uno o più Vicepresidenti e un Segretario, il quale potrà essere scelto all'infuori dei membri del Consiglio, nel qual caso l'eletto non avrà diritto al voto;
- 2) provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo;
- 3) redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall'esercizio delle funzioni *erga omnes* di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 61/10;
- 4) delibera sulle domande di ammissione al Consorzio;
- 5) fissa la quota di ammissione al Consorzio;

- 6) fissa la misura dei contributi annuali, previsti dall'art. 7;
 - 7) propone all'Assemblea l'istituzione e l'ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008, come da possibilità consentita dall'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 61/10;
 - 8) può nominare eventuali comitati/commissioni e ne fissa l'eventuale compenso;
 - 9) predisporre l'eventuale adozione di uno o più regolamenti interni, che acquisiscono valore solo dopo approvazione del Ministero delle Politiche agricole forestali e dopo l'approvazione dell'Assemblea ;
 - 10) può invitare a specifiche riunioni di Consiglio esperti vitivinicoli o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.
 - 11) può nominare uno o più Consiglieri Delegati, precisandone attribuzioni, poteri ed eventuali compensi;
 - 12) attribuisce i poteri di firma;
 - 13) può nominare la Commissione d'assaggio dei vini tutelati che non avrà fini certificativi;
 - 14) assumere e licenziare il personale, fissandone le mansioni e retribuzioni.
- Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica.

Art. 20 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano, tutte le volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno sei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno un giorno prima della riunione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario i quali, congiuntamente, potranno rilasciare estratti. Salvo diversa decisione del Consiglio, il verbale sarà approvato in apertura della seduta successiva.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audio conferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.

Le decisioni degli Amministratori possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consenso scritto o consenso verbale, salvo preventiva opposizione da parte di uno o più amministratori. La decisione si intende adottata se consegue il consenso ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede del consorzio entro il termine fissato di volta in volta.

Art. 21 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informandone il Consiglio, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell'interesse dell'Ente. A lui spetta la firma sociale, salvo quanto disposto nel precedente art. 18, e pertanto:

- sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio, premettendone la ragione sociale;
- ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari o amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed

effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;

- può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione;
- presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione;
- vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
- ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni ad uno o ad ambedue i vice Presidenti, separatamente o congiuntamente, e/o al Direttore.

Il vice Presidente anziano, ed in caso di sua assenza o impedimento, l'altro vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 22 – COMITATO ESECUTIVO

Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo, il Presidente ed il/i Vice Presidente/i fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo che si compone di 5 membri, rappresentanti equamente le diverse categorie sociali.

Il Comitato esecutivo avrà i poteri e le attribuzioni precisate dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina; per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consorzio e da questo convocata a sua discrezione.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente e dovranno essere verbalizzate in apposito libro e dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva a quella del Comitato.

Art. 23 – COMITATI DI GESTIONE E COMMISSIONI TECNICHE

Qualora il Consorzio sia competente per più denominazioni il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, determinandone funzioni e compiti, specifici Comitati di Gestione e Commissioni Tecniche.

Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare uno o più COMITATI DI GESTIONE specifici per le singole denominazioni tutelate dal Consorzio, ciascuno di essi dovrà essere composto, nel rispetto del principio di equa rappresentanza delle categorie consortili, da almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e da altri due o quattro membri scelti fra i Consiglieri o fra i soci che effettivamente operano - in qualità di viticoltori, vinificatori e imbottigliatori - in quella specifica Denominazione.

I Comitati assumeranno la denominazione di "COMITATO DI GESTIONE DELLA D.O.C".

Il Presidente del Comitato è designato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e convoca il Comitato a sua discrezione o su richiesta di almeno due dei suoi membri.

Alle riunioni del Comitato hanno diritto di intervenire - e pertanto devono essere invitati - anche il Presidente e i Vice Presidenti del Consorzio. Tali Comitati possono venire integrati con la partecipazione di esperti di provata esperienza, senza diritto di voto.

Il Comitato esprime pareri consultivi in ordine alle delibere consiliari riguardanti la DO di competenza.

I Presidenti dei Comitati possono essere invitati al Consiglio senza diritto di voto e in qualsiasi altro contesto o seduta, su invito del Presidente.

Nessun consorziato membro di Comitati di gestione ha diritto ad un compenso per l'attività svolta.

Il Consiglio di Amministrazione, con apposito regolamento interno efficace solo dopo l'approvazione del MPPAF, può nominare COMMISSIONI TECNICHE collegiali con funzioni consultiva.

Tali Commissioni saranno formati da commissari scelti fra gli associati o rappresentanti di persone giuridiche socie e possono venire integrati con la partecipazione di esperti.

La Presidenza delle Commissioni spetta ad un componente del Consiglio di Amministrazione.

Le Commissioni Tecniche avranno il compito di ricerca, analisi, valutazione e stima di fattori inerenti la vitivinicoltura locale riguardanti il settore agronomico, enologico, economico e socio culturale. Le commissioni tecniche potranno rapportarsi con il Consiglio d'Amministrazione anche in fasi intermedie delle ricerche, analisi e/o valutazioni attribuite, quest'ultime comunque dovranno essere relazionate e rendicontate al termine del loro svolgimento al Consiglio d'Amministrazione il quale disporrà dei risultati per eventuali e future decisioni.

Mansioni ed eventuali compensi dei membri delle Commissioni Tecniche saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e mandato.

Art. 24 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo del Consorzio di tutela è costituito da un Collegio sindacale.

I membri del Collegio sindacale durano in carica tre anni.

Il Collegio sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio. Almeno uno dei membri effettivi ed un supplente debbono essere iscritti nell'Albo dei Revisori contabili di cui normativa vigente.

L'organo di controllo del Consorzio di tutela può essere composto da un Sindaco unico, scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il Collegio sindacale o il Sindaco unico:

- a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- b) assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;
- c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza di bilancio alle scritture contabili.

Art. 25 COLLEGIO ARBITRALE

1. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di 3 membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Piacenza. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90gg. dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri.

2. È sempre fatta salva la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 26 - REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio può essere disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di amministrazione e sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste nella forma straordinaria ed acquisiscono efficacia solo dopo l'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Con tali regolamenti possono essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

Art. 27 – PATRIMONIO E BILANCIO

Il Bilancio consuntivo del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dall'art. 2478 bis del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio sindacale che deve riferire all'Assemblea dei soci.

Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la Sede sociale nei cinque giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea da farsi nei modi e nei tempi previsti .

Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati, dall'Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva eventualmente appositamente costituiti.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il Fondo consortile che è costituito da :

- del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;
- delle quote di ammissione versate dai soggetti ammessi a far parte del Consorzio;
- dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati;
- dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);
- dell'eventuale contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento della immissione nel sistema di controllo;
- di componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

I contributi derivanti dall'esercizio delle funzioni ed attività "erga omnes" di cui all'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 61/10 e relativo utilizzo, devono essere riportati in bilancio in conti separati. Avanzi della gestione "erga omnes" non possono essere utilizzati per la copertura di disavanzi dell'esercizio "istituzionale" (verso propri soci) del Consorzio, bensì riportati a nuovo nel conteggio separato e utilizzati a diminuzione delle spese di gestione "erga omnes" preventivate per l'esercizio successivo.

Il Bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell'Assemblea annuale dei Soci e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea stessa.

Le previsioni di spesa per l'esercizio delle funzioni "erga omnes" e la relativa ripartizione dei contributi a carico dei soci e degli altri soggetti imponibili non soci (viticoltori, vinificatori e imbottiglieri), calcolati sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva e vino denunciati/acquistato, vino imbottigliato) sottoposte al sistema di controllo della campagna precedente, devono essere chiaramente indicate a parte rispetto alle voci di spesa preventivate per l'esercizio istituzionale delle attività a favore dei soci.

Art. 28 - MARCHIO CONSORTILE

La disciplina per l'adozione e l'uso del marchio consortile dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'art. 17 del Dlgs 61/10 e DM 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e successive modifiche.

Il marchio consortile può essere proposto come logo della D.O.P. o della I.G.P. tutelate ed inserito nel disciplinare di produzione, ai sensi dell'art. 17 c.7 del D.Lgs. 61/2010.

Art. 29 – LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art.2275 e segg. Cod. Civ., salvo modalità diverse previste dallo statuto ai sensi dell'art.2612 c.2 n.5.

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.